

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5346/2023** promossa da:

A. T. ... (...)

contro

A. C. (...) (non ancora costituito)

A. C. (...) (non ancora costituito)

DECRETO

Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
ritenuto che:

- parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 27 febbraio 2023 e, a quanto si legge in atto di citazione, notificato l'8 marzo 2023;

- nell'atto di citazione si chiede al giudice, fra l'altro, «*in via preliminare "eventuale"*», ove ritenuto opportuno, di «*voler emettere provvedimento fuori udienza con il quale si ordina la "mutazione del rito", e l'applicazione al presente procedimento della "Riforma Cartabia", con l'eventuale connessa fissazione di una nuova udienza, rispettando i nuovi termini ex art. 171 bis cpc, adottando eventualmente i provvedimenti previsti dall'art. 171 bis cpc e concedendo i termini alle parti per le memorie integrative ex art. 171 ter cpc*»;

- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato con atto di citazione notificato il 5 aprile 2023, si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione (art. 645, comma 2, c.c.);

- il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato la disciplina del processo ordinario di cognizione;

- a norma del primo comma dell'art. 35, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a) della l. 29 dicembre 2022, n. 197, «*Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*»;

- avuto riguardo alle indicazioni desumibili da Cass., sez. un., 1° ottobre 2007 n. 20596, paragrafi 3-5 (peraltro in tema di continenza di cause e individuazione del criterio di accertamento della prevenzione tra la domanda di condanna introdotta col ricorso per decreto ingiuntivo e la domanda di accertamento negativo dello stesso credito proposte davanti a giudici diversi) e Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927 (secondo cui l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non dà vita ad un autonomo giudizio ma prosegue il procedimento monitorio come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso ex art. 633 c.p.c.), deve ritenersi che nel caso di specie il procedimento sia pendente alla data del 28 febbraio 2023 e, dunque, non sia disciplinato dalle nuove disposizioni della c.d. riforma Cartabia;

- in tal senso si è orientata anche parte attrice, che ha invitato parte convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, sia pur prospettando l'eventualità di una diversa interpretazione con applicazione delle nuove disposizioni processuali;

- si applicano pertanto le **disposizioni processuali anteriori** alla c.d. Riforma Cartabia;

- la data della prima udienza va differita ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., disposizione abrogata dalla riforma ma applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023;

- i convenuti non risultano ancora costituiti;

- va modificata la registrazione del fascicolo informatico, che da Consolle risulta soggetto al «*rito ordinario Cartabia*»: la Cancelleria provvederà alle necessarie operazioni;

p.q.m.

visto l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. come applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023,

differisce al giorno **giovedì 21 settembre 2023 ore 9,45** la data della prima udienza;

manda alla **Cancelleria** di comunicare il presente decreto al difensore di parte attrice;



manda alla **Cancelleria** di eseguire le operazioni necessarie a modificare l'attuale registrazione secondo cui il procedimento è soggetto a «*rito ordinario Cartabia*».

Bologna, 5 giugno 2023

Il giudice
Antonio Costanzo

